

COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE

L. 20 novembre 1982, n. 890 – Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (in G.U. 4 dicembre 1982, n. 334).

Art. 1. – In materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente.

L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.

Art. 2. – Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale. Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto (1).

(1) *Periodo aggiunto dall'art. 174, comma 16, lett. a), d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.*

Art. 3. – L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento.

Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio. Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi telematici, la sottoscrizione è sostituita dal-

l'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale giudiziario stesso (1).

Presenta contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero del registro cronologico.

Per le notificazioni di atti in materia civile e amministrativa effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, o del deposito del ricorso, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante o il suo procuratore quando sia stato già nominato; per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare come mittente l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso ufficio e il numero del procedimento cui la notifica si riferisce. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di impugnazione o di opposizione, la ricevuta di ritorno deve indicare come mittente l'ufficiale giudiziario tenuto a dare avviso dell'impugnazione o dell'opposizione.

L'ufficiale giudiziario corrisponde le tasse postali dovute, compresa quella per l'avviso di ricevimento e della raccomandazione di essa, all'ufficio postale di partenza.

(1) *Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 4, lett. a), d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv., con modif., dalla l. 14 maggio 2015, n. 80).*

Art. 4. – L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.

L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo, o in via telematica (1) quando l'autorità giudiziaria o la parte inte-

ressata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa, oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro.

L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione (2).

I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e, se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce.

(1) *Le parole «o in via telematica» sono state inserite dall'art. 2, comma 4, lett. b), d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv., con modif., dalla l. 14 maggio 2015, n. 80).*

(2) *C. cost. 26 novembre 2002, n. 477 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, comma 3, l. 20 novembre 1982 n. 890, «nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario».*

Art. 5. – La ricevuta di spedizione della raccomandata è conservata dall'ufficiale giudiziario ed annotata nel registro cronologico dove pure è annotato l'avviso di ricevimento nelle ipotesi di cui all'ultima parte del quarto comma dell'articolo 3. In questi casi l'avviso di ricevimento è poi consegnato al funzionario addetto all'autorità giudiziaria o alla parte richiedente insieme con l'originale dell'atto, al quale deve rimanere allegato.

Negli altri casi previsti nel quarto comma dell'articolo 3, il funzionario addetto all'autorità giudiziaria ovvero la parte richiedente, i quali abbiano ricevuto in restituzione l'avviso di ricevimento, richiedono all'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto, al quale allegano la ricevuta di ritorno.

In ogni caso, la parte può, anche prima del ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale dell'atto per ottenere l'iscrizione della causa a ruolo o per eseguire il deposito del ricorso o

controricorso nei giudizi di Cassazione; peraltro, la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca (1).

(1) *C. cost. 30 marzo 1992, n. 140 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, per violazione dell'art. 3 Cost., «nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai giudizi dinanzi ai giudici amministrativi, ivi compresi i giudizi elettorali».*

Art. 6. – Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. L'Amministrazione postale è però tenuta a rilasciare senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel più breve tempo possibile.

Per ogni piego smarrito l'Amministrazione postale paga l'indennità stabilita dalle norme di cui all'articolo 48 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

Il pagamento dell'indennità è effettuato all'ufficiale giudiziario, il quale ne corrisponde l'importo alla parte che ha richiesto la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta.

Quando la notificazione sia stata disposta dall'autorità giudiziaria, l'importo dell'indennità, detratta a favore dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, è versata a favore dell'erario.

Art. 7. – L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.

In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.

Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 36, comma 2-quater, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 (conv., con modif., dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31). Ai sensi del comma 2-quinquies dell'art. 36 cit. tale disposizione si applica ai procedimenti di notifica effettuati «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione» del d.l. 248/2007 (1° marzo 2008). «Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza».

Art. 8. – Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.

Se le persone abilitate a ricevere il piego,

in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espreso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente (1).

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determina-

to, dell'indicazione "non ritirato entro il termine di centottanta giorni" e della data di restituzione (2).

La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore (3).

Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua dipendenza (4) il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente in raccomandazione (5).

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.

(1) *Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4, lett. c), d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv., con modif. dalla l. 14 maggio 2005, n. 80). Il testo del comma, modificato dall'art. 174, comma 16, lett. b), d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, era il seguente: «Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso, in busta chiusa, del deposito al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego». L'art. 2, comma 4-bis, d.l. 35/2005 cit. ha disposto che «I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato nell'avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti».*

C. cost. 23 settembre 1998, n. 346 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. «8, 2° comma, l. 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui non prevede[va] che, per le notifiche a

mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento».

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4, lett. c), d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv., con modif. dalla l. 14 maggio 2005, n. 80). Il testo originario del comma era il seguente: «Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione "non ritirato". Tale comma era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da C. cost. 23 settembre 1998, n. 346 «nella parte in cui prevede[va] che, per le notifiche a mezzo posta, il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale».

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4, lett. c), d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv., con modif. dalla l. 14 maggio 2005, n. 80). Il testo originario del comma era il seguente: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito».

(4) Le parole «o una sua dipendenza» sono state inserite dall'art. 2, comma 4, lett. c.), d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv., con modif., dalla l. 14 maggio 2005, n. 80).

(5) L'originario comma 6 dell'art. 8, secondo cui «La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego», è stato abrogato dall'art. 2, comma 4, lett. c) d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv., con modif. dalla l. 14 maggio 2005, n. 80).

Art. 9. – Salvo quanto disposto dall'articolo 171 del codice di procedura penale, nel caso di cambiamento di residenza o di dimora o di domicilio del destinatario nello stesso comune, l'agente postale, qualora sia venuto a conoscenza del nuovo indirizzo, provvede, nei modi indicati dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 7, alla immediata consegna direttamente o, se ciò non sia possibile, a mezzo dell'agente incaricato del servizio nel settore ove è la nuova residenza o la nuova dimora o il nuovo domicilio del destinatario.

Se le persone indicate nel secondo e nel

terzo comma dell'articolo 7 rifiutano di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna o mancano o sono inidonee o assenti, il piego è restituito in raccomandazione al mittente.

Se la nuova residenza, la nuova dimora o il nuovo domicilio sono fuori della circoscrizione del comune, lo agente postale lo indica a tergo della busta che restituisce subito in raccomandazione al mittente.

Analoga indicazione, datata e sottoscritta, fa sull'avviso di ricevimento in caso di irreperibilità del destinatario, restituendolo, subito, al mittente col piego, in raccomandazione.

Art. 10. – Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate da ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari.

Art. 11. – Per la notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici di pace (1), le norme degli articoli precedenti si estendono al messo di conciliazione, in quanto applicabili.

(1) *L'espressione «giudici di pace» è stata sostituita a quella «giudici conciliatori» dall'art. 39, l. 21 novembre 1991, n. 374.*

Art. 12. – Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso (1).

Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell'articolo 54 del codice postale e delle telecomunicazioni, le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario.

Se il destinatario o le persone alle quali è autorizzata la consegna del piego rifiutino di pagare le predette tasse, il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita.

(1) *Comma così sostituito dall'art. 10, comma 5, l. 3 agosto 1999, n. 265. Il testo originario del comma disponeva: «Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione dei verbali di contravvenzione alle disposizioni del testo unico*

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sulla circolazione stradale, da parte dell'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la contravvenzione».

Art. 13. – Alle notificazioni degli atti tavolari, qualora siano effettuate a mezzo della posta, si applicano le norme che precedono purché i relativi pieghi siano muniti del bollo di contrassegno dell'ufficio tavolare mittente e siano spediti dal cancelliere dell'ufficio stesso.

Art. 14. – La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta (1).

Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, è ridotto della metà.

(1) *Le parole «deve avvenire con l'impiego di plico sigillato e» nonché le parole «direttamente dagli uffici finanziari, nonché ove ciò risulti impossibile,» sono state inserite, nell'art. 14, comma 1, primo periodo, dall'art. 20, l. 8 maggio 1998, n. 146.*

Art. 15. – Il terzo ed il quinto comma dell'articolo 169 del codice di procedura penale sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

“Il portiere o chi ne fa le veci deve sottoscrivere l'originale dell'atto notificato, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata”.

“Se le persone indicate nella prima parte di questo articolo mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia dell’atto destinato all’imputato, questa è depositata nella casa del comune dove l’imputato ha l’abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell’imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività professionale. L’ufficiale giudiziario deve, inoltre, dare all’imputato comunicazione del-

l’avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata”.

Art. 16. – Sono abrogati il regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393, le norme concernenti la notificazione di atti giudiziari e di altri atti contenute nel regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni, nonché ogni disposizione comunque incompatibile con quelle della presente legge.

L. 21 gennaio 1994, n. 53 – Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati (1) [e procuratori legali (2)] (in G.U. 26 gennaio 1994, n. 20).

- (1) *Sulle notificazioni "in proprio" a cura degli avvocati v. anche art. 18, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 (c.d. "regole tecniche del processo telematico") nonché art. 19-bis provvedimento D.G.S.I.A. del 16 aprile 2014 (c.d. "specifiche tecniche del processo telematico) nella sezione «Processo civile telematico».*
- (2) *La l. 24 febbraio 1997, n. 27 ha soppresso l'albo dei procuratori legali e, all'art. 3, ha disposto che il termine «procuratore legale», contenuto in tutte le disposizioni vigenti, si intende sostituito con il termine «avvocato».*

Art. 1. – 1. L'avvocato [o il procuratore legale], munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, (1) salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata (2).

- (1) *L'art. 46, comma 1, lett. a), d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (conv., con modif., dalla l. 11 agosto 2014, n. 114) ha soppresso le parole «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata» precedentemente inserite nel primo periodo della norma, tra le parole «dalla legge 20 novembre 1982, n. 890» e le parole «salvo che», dall'art. 25, comma 3, lett. a), l. 12 novembre 2011, n. 183. Secondo l'art. 25, comma 5, l. 12 novembre 2011, n. 183 la disposizione si applicava decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.*
- (2) *L'art. 46, comma 1, lett. a), d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (conv., con modif., dalla l. 11 agosto 2014, n. 114) ha inserito l'ultimo periodo.*

Art. 2. – 1. Per la notificazione di cui all'articolo 1 effettuata a mezzo del servizio postale (1) il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al

modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta.

- (1) *Le parole «effettuata a mezzo del servizio postale» sono state introdotte dall'art. 16-quater, comma 1, lett. a), d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv., con modif., dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), l. 24 dicembre 2012, n. 228. L'art. 16-quater, comma 3, d.l. 179 cit. (come inserito dall'art. 1, comma 19, l. 228/2012) ha disposto che «Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2».*

Art. 3. – 1. Il notificante che procede a norma dell'articolo 2 deve (1):

- a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
- b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
- c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazio-

ni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.

2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.

[3-bis (2)]

(1) *Le parole «che procede a norma dell'articolo 2 deve» sono state sostituite alle parole «di cui all'art. 1 deve» dall'art. 16-quater, comma 1, lett. b), d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv., con modif., dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), l. 24 dicembre 2012, n. 228.*

(2) *Il comma dapprima inserito dall'art. 4, comma 1, l. 28 dicembre 2005, n. 63 («Il notificante di cui all'articolo 1 che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dai testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso: a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all'ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notificazione e del numero di registro cronologico di cui all'articolo 8; b) l'ufficio postale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di vidimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all'articolo 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo all'avvocato notificante, sempre a mezza del servizio postale, l'originale dell'atto vidimato, con la relazione di notificazione; c) su espressa richiesta dell'avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale da confermare in via telematica dell'avvenuta consegna dell'atto») è stato successivamente sostituito dall'art. 25, comma 3, lett. b), l. 12 novembre 2011, n. 183 («La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'in-*

dirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8) ed infine soppresso dall'art. 16-quater, comma 1, lett. c), d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv., con modif., dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221), come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), l. 24 dicembre 2012, n. 228. L'art. 16-quater, comma 3), d.l. 179 cit. ha previsto che «Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2».

Art. 3-bis. (1) – 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (2). La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;

b) (3);

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;

f) l'indicazione dell'elenco da cui il pre-detto indirizzo è stato estratto;

g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

(1) *Disposizione introdotta dall'art. 16-quater, comma 1, lett. d) d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv., con modif., dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), l. 24 dicembre 2012, n. 228. Sulla decorrenza v. art. 16-quater, comma 3, d.l. 179/2012 cit. alla nota precedente.*

(2) *Le parole da «attestandone la conformità» fino a «dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221» sono state sostituite alle parole «attestandone la conformità all'originale a norma dell'art. 22, comma 2, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» dall'art. 19, comma 1-bis, d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (conv., con modif., dalla l. 6 agosto 2015, n. 132).*

(3) *Lettera soppressa dall'art. 46, comma 1, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (conv., con modif., dalla l. 11 agosto 2014, n. 114). Il testo della lettera prevedeva: «b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto».*

Art. 4. – 1. L'avvocato [o il procuratore legale (1)], munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, (2) mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato [o procuratore legale (3)], che abbia la qualità di domiciliatario di una parte (4).

2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere pre-

viamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti (5).

(1) *V. nota 2 in epigrafe.*

(2) *Le parole «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero» che seguivano la parola «direttamente», inserite dall'art. 25, comma 3, lett. c), l. 12 novembre 2011, n. 183, sono state soppresse dall'art. 16-quater, comma 1, lett. e), d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv., con modif., dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221) come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), l. 24 dicembre 2012, n. 228. Per la decorrenza v. sub art. 16-quater, comma 3, d.l. 179/2012 cit.*

(3) *V. nota 2 in epigrafe.*

(4) *Le parole «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante», collocate alla fine del comma, sono state soppresse dall'art. 25, comma 3, lett. c), l. 12 novembre 2011, n. 183, con efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge.*

(5) *Comma così sostituito dall'art. 25, comma 3, lett. c), l. 12 novembre 2011, n. 183, con efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge. Il testo previgente disponeva: «2. Nel caso di cui al comma 1, l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti».*

Art. 5. – [...](1).

2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario (2). Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.

3. Nei casi previsti dal comma 2 (3) l'originale e la copia dell'atto notificato nonché il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.

(1) *L'art. 16-quater, comma 1, lett. f), d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv., con modif. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221), come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2, l. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto l'abrogazione del comma 1. Il testo di detto comma, precedentemente modificato dall'art. 25, comma 3, l. 12 novembre 2011, n.*

183 disponeva: «Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». L'art. 16-quater, comma 3, d.l. 179/2012 cit. ha inoltre disposto che tale disposizione acquista efficacia «a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2».

(2) Il primo periodo del comma 2 è stato premezzo dall'art. 25, comma 3, lett. d), l. 12 novembre 2011, n. 183, con efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge.

(3) Le parole «Nei casi previsti dal comma 2» sono state sostituite alle parole «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» dall'art. 25, comma 3, lett. d), l. 12 novembre 2011, n. 183 con efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge.

Art. 6. – 1. L'avvocato (1) [o il procuratore legale], che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 (2) o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

(1) V. nota 2 in epigrafe.

(2) Le parole «la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9» sono state sostituite alle parole «la relazione di cui all'articolo 3» dall'art. 16-quater, comma 1, lett. g), d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221), come introdotto dall'art. 1, comma 19, n. 2), l. 24 dicembre 2012, n. 228. L'art. 16-quater, comma 3, d.l. 179/2012 cit. ha previsto che «Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2».

Art. 7. – 1. L'avvocato (1) [o il procuratore legale], che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvo-

cati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.

4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (2).

(1) V. nota 2 in epigrafe.

(2) Comma introdotto dall'art. 46, comma 1, lett. c), d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (conv., con modif., dalla l. 11 agosto 2014, n. 114).

Art. 8. – 1. L'avvocato (1) [o il procuratore legale], che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale forense.

2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.

3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante,

giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.

4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata (2).

(1) *V. nota 2 in epigrafe.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 16-quater, comma 1, lett. h), d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv., con modif., dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221), come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), l. 24 dicembre 2012, n. 228. Per la decorrenza v. art. 16-quater, comma 3, d.l. 179/2012 cit.*

Art. 9. – 1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (1).

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis (2).

(1) *Comma aggiunto dall'art. 16-quater, comma 1, lett. i) d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv., con modif., dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221), come inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), l. 24 dicembre 2012, n. 228. Per la decorrenza v. art. 16-quater, comma 3, d.l. 179/2012 cit.*

(2) *Comma aggiunto dall'art. 46, comma 1, lett.*

c-bis), d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (conv., con modif., dalla l. 11 agosto 2014, n. 114).

Art. 10. – 1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto (1).

2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.

(1) *Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 10 è stato così modificato dall'art. 46, comma 1, lett. d), d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (conv., con modif., dalla l. 11 agosto 2014, n. 114). Il testo previgente del periodo, inserito dall'art. 16-quater, comma 1, lett. l), d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv., con modif. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221), come a sua volta introdotto dall'art. 1, comma 19, n. 2), l. 24 dicembre 2012, n. 228, disponeva: «Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici».*

Art. 11. – 1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

Art. 12. – 1. I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge.

Art. 13. – 1. La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1994, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12.

D.m. 19 gennaio 2016 – Attivazione delle notificazioni e comunicazioni telematiche presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, limitatamente al settore civile (in G.U. 21 gennaio 2016, n. 16).

Art. 1. – È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili della Corte suprema di cassazione.

Art. 2. – L'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, trova applicazione a decorrere dal 15 febbraio 2016, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, presso la Corte suprema di cassazione.

DOCUMENTO INFORMATICO

D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale (in G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93).

Stralcio

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

SEZIONE I

Definizioni, finalità e ambito di applicazione

Art. 1. Definizioni. – 1. Ai fini del presente codice si intende per:

0a) AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (1);

a) (...);

b) (...) (2);

c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica (3) del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare;

d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

e) (...);

f) (...);

g) (...);

h) (...);

i) (...) (4);

i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;

i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;

i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da

cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario (5);

i-sexies) dati territoriali: i dati che attingono, direttamente o indirettamente, a una località o a un'area geografica specifica (6);

l) (...);

m) (...);

n) (...) (7);

n-bis) riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (8);

n-ter) domicilio digitale: l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea (9);

o) (...) (10);

p) documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (11);

p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (12);

q) (...);

q-bis) (...);

r) (...) (13);

s) firma digitale: un particolare tipo di firma qualificata (14) basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una pri-

vata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

t) (...);

u) (...)(15);

u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata (16);

u-ter) (...)(17);

u-quater) identità digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64(18);

v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi (19);

z) (...)(20);

aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;

bb) (...)(21);

cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità;

dd) interoperabilità: caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi;

ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di Connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici dei soggetti partecipanti, per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi (22).

1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento eIDAS;

1-ter. Ove la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l'utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato (23).

(1) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(2) Le lett. a) e b) sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(3) Le parole «di elementi per l'identificazione fisica» sono state sostituite alle parole «di fotografia» dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(4) Le lett. da e) ad i) sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(5) Le lett. da i-bis) a i-quinquies) sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(7) Le lett. l), m) ed n) sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(8) Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 2, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv., con modif., dalla l. 11 agosto 2014, n. 114).

(9) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(10) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(11) Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(12) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(13) Le lett. q), q-bis) ed r) sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(14) La parola: «qualificata» è stata sostituita alle parole «elettronica avanzata» dall'art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179. La medesima disposizione ha altresì soppresso, dalla lett. s) dell'art. 1, d.lgs. 82/2005, le parole: «certificato qualificato e». La lettera era stata, in precedenza, integralmente modificata dall'art. 1, comma 1, lett. g), d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235).

(15) Le lett. t) e u) sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(16) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(17) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(18) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. f), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(19) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(20) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(21) Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(22) Le lett. cc), dd), ee) sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. g), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(23) I commi 1-bis e 1-ter sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

Art. 2. Finalità e ambito di applicazione. –

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti (1) le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Le disposizioni del presente Codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015 (2).

2-bis. (...) (3).

3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonché al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni (4).

4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.

5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

6. Le disposizioni del presente Codice non

si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico (5).

(1) Le parole «e nel modo più adeguato al soddisfacimento dell'interesse degli utenti» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

(3) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(4) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(5) I commi 5 e 6 sono stati così sostituiti dall'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

SEZIONE II

Diritti dei cittadini e delle imprese

Art. 3. Diritto all'uso delle tecnologie. – 1. Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute (1).

1-bis. (...) (2).

1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (3).

1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento;

1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto all'assegnazione di un'identità digitale attraverso la quale accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui

all'articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all'articolo 64;

1-sexies. Tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale di cui al comma 1-quinquies, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale, alle condizioni di cui all'articolo 3-bis (4).

(1) *Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179. Il testo previgente, secondo cui: «1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni, con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e con i gestori di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice» era stato a sua volta così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.*

(2) *Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.*

(3) *Comma così modificato dall'art. 3, comma 17, dell'Allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.*

(4) *I commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono stati introdotti dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179.*

Art. 3-bis. Domicilio digitale delle persone fisiche (1). – 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale (2).

2. Il domicilio di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Esso inerte esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (3).

3. (...) (4)

3-bis. Agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono in-

dividuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini (5).

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39 (6).

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati (7).

4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile può essere eletto anche presso un domicilio digitale di-